



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-455/14 P

H

contro

Consiglio dell'Unione europea

e

Commissione europea

e

Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Decisione 2009/906/PESC — Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina — Membro del personale nazionale distaccato — Riassegnazione ad un ufficio regionale di tale missione — Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE — Articolo 275, primo comma, TFUE — Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni — Competenza dei giudici dell'Unione europea — Articoli 263, 268 e 340, secondo comma, TFUE»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2016

Politica estera e di sicurezza comune — Competenza del giudice dell'Unione — Atti adottati da una missione di polizia dell'Unione europea relativi all'allocazione delle risorse umane ad essa assegnate dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione — Inclusione

(Artt. 2 TUE, 19, § 1, TUE, 21 TUE e 24, § 1, comma 2, TUE; artt. 263 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE, 275, comma 1, TFUE e 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; Statuto dei funzionari, art. 91; decisione del Consiglio 2009/906/PESC)

Il Tribunale e, in caso d'impugnazione, la Corte sono competenti a conoscere degli atti di gestione del personale relativi alle operazioni «sul campo» adottati da una missione di polizia dell'Unione Europea e riguardanti membri del personale distaccati dagli Stati membri. Una siffatta competenza discende, rispettivamente, per quanto riguarda il controllo della legittimità di detti atti, dall'articolo 263 TFUE e, per quanto riguarda le controversie in materia di responsabilità extra contrattuale, dall'articolo 268 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 340, secondo comma, TFUE, alla luce dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Infatti, è vero che, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell'articolo 275, primo comma, TFUE, in linea di principio la Corte non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché gli atti adottati sulla base di queste ultime. Tuttavia, dette disposizioni introducono una deroga alla regola della competenza generale che l'articolo 19 TUE conferisce alla Corte per assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati, e devono dunque essere interpretate restrittivamente. Al riguardo, come risulta tanto dall'articolo 2 TUE, che figura tra le disposizioni comuni del Trattato UE, quanto dall'articolo 21 TUE, relativo all'azione esterna dell'Unione, al quale fa rinvio l'articolo 23 TUE, relativo alla PESC, l'Unione si fonda, in particolare, sui valori di

uguaglianza e dello Stato di diritto. Orbene, la stessa esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione è inerente all'esistenza di un siffatto Stato di diritto.

Ciò premesso, la circostanza che un atto di gestione del personale di una missione di polizia sia riconducibile ad un'azione operativa dell'Unione intrapresa e condotta nell'ambito della PESC non può necessariamente condurre ad escludere la competenza del giudice dell'Unione. Orbene, conformemente all'articolo 270 TFUE, i giudici dell'Unione sono competenti a statuire su eventuali ricorsi introdotti dai membri del personale dell'Unione distaccati presso una missione di polizia dell'Unione europea. Infatti, per tutto il periodo del loro distacco presso detta missione, questi ultimi rimangono soggetti allo Statuto dei funzionari e, quindi, rientrano nell'ambito di competenza del giudice dell'Unione, ai sensi dell'articolo 91 dello stesso Statuto. In tali circostanze, allorché i membri del personale distaccati dagli Stati membri e quelli distaccati dalle istituzioni dell'Unione sono assoggettati alle stesse norme per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni a livello di teatro delle operazioni, non può ritenersi che la portata della limitazione in deroga alla competenza della Corte di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e all'articolo 275, primo comma, TFUE si estenda fino ad escludere la competenza del giudice dell'Unione a controllare atti di gestione del personale relativi a membri del personale distaccati dagli Stati membri aventi l'obiettivo di rispondere alle esigenze di detta missione a livello di teatro delle operazioni, mentre il giudice dell'Unione è, in ogni caso, competente a sindacare siffatti atti allorché questi riguardino membri del personale distaccati dalle istituzioni dell'Unione.

(v. punti 39-44, 50, 55, 58)